

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato

Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale: inserimento nell'elenco dei candidati.

PREMESSA

A seguito della legge regionale n. 15 del 14 ottobre 2014 recante "Disposizioni in materia di nuova composizione dei Collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali. Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali)" che aveva modificato l'articolo 13 della citata l.r. 10/1995, prevedendo che il Presidente della Giunta regionale designi un componente del Collegio sindacale con funzioni di Presidente, previa deliberazione del Consiglio regionale, si era provveduto a pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 15 gennaio 2015 e, per riapertura dei termini, sul Bollettino n. 19 del 14 maggio 2015, un avviso pubblico volto alla formazione di un elenco di candidati idonei a ricoprire l'incarico di componente con funzioni di Presidente dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie regionali, avente validità triennale e tutt'oggi in vigore.

Alla luce dell'approssimarsi della scadenza di detto elenco, prevista per il 23 ottobre 2021, ed in considerazione dei primi rinnovi dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie piemontesi, attesi per il prossimo mese di ottobre, è necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico volto alla formazione di un nuovo elenco di candidati idonei, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 ter del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., dall'art. 4, comma 3, del D. lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, nonché dal citato articolo 13 della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10.

Pertanto, a seguito del presente Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità alla nomina a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale, verrà costituito un elenco alfabetico nominativo, con validità triennale, e decorrenza dalla pubblicazione sul B.U.R.P. dei soggetti ritenuti idonei dalla Commissione consultiva per le Nomine.

L'elenco in parola verrà utilizzato sia per le indicazioni, di competenza del Consiglio regionale, necessarie alla ricostituzione dei Collegi sindacali in scadenza durante il periodo temporale di vigenza dell'elenco stesso, sia per le eventuali ulteriori designazioni che, durante lo stesso periodo, dovessero rendersi necessarie a seguito di vacanza per decadenza, dimissioni o a qualsiasi altro titolo dei componenti in carica.

Su disposizione del Presidente, sentita la Commissione consultiva per le nomine, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2000 n. 40, i termini per la presentazione delle candidature sono stabiliti in deroga all'art. 1 della legge medesima, stante la necessità di provvedere con indifferibilità e urgenza alla costituzione del nuovo elenco di candidati idonei a ricoprire l'incarico, in considerazione della prossima scadenza, 23 ottobre 2021, dell'elenco vigente.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione si stabilisce un termine di presentazione delle domande di 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 14 della l.r. 24 gennaio 1995, n. 10, e dall'art. 3 ter del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i..

DESTINATARI – REQUISITI E CRITERI GENERALI DI DESIGNAZIONE

Possono richiedere l'inserimento nell'elenco nominativo in oggetto coloro che risultano iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lett. g) del D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché all'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144 (già registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'abrogato D. lgs. n. 88/1992), ovvero, ai sensi dell'art. 3 ter, comma 3, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze) che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali.

Le indicazioni di competenza del Consiglio regionale dei componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali sono effettuate secondo i seguenti criteri, approvati dalla Commissione consultiva per le Nomine nella seduta del 19/12/2014, confermati dalla stessa Commissione nelle sedute del 14/6/2018 e 2/8/2021:

- esperienza, almeno quinquennale, di revisione legale presso enti, aziende, istituzioni pubbliche o private operanti in regime di contabilità economica ordinaria, ovvero collaborazione, per la stessa durata temporale, ad un'attività di revisione legale, analogamente maturata in materia di contabilità economica ordinaria, presso una società di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), del d. lgs. n. 39/2010 (società di revisione legale);
- l'esperienza di revisione legale, come dettagliata al punto precedente, deve essere stata maturata nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- assenza, in capo al designando, di alcuno dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione del Capo VIII (Sanzioni amministrative e penali) del d. lgs. n. 39/2010;
- l'attività revisionale, affinché possa essere considerata utile indice valutativo dei candidati, deve essere stata effettivamente prestata in qualità di titolare (non essendo sufficiente la titolarità di funzioni supplenti).

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P.

REGIME DELLE CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA E DELLE INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte dei Collegi sindacali coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, ovvero:

- a) parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del direttore generale;
- b) i dipendenti dell'azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonché coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'azienda medesima;
- c) i fornitori dell'azienda, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio dell'azienda;
- d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'azienda, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi

dell'articolo 1219 del codice civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219 comma 2.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i., le designazioni di competenza del Consiglio regionale sono incompatibili con le seguenti funzioni:

- consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;
- dipendente della Regione, nei limiti di cui alla L.R. 23 gennaio 1989, n. 10, recante "Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale" - e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
- attività non sporadica di consulenza, o di collaborazione continuativa, nei confronti della Regione e degli Enti soggetti a controllo regionale;
- membro di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2 della l.r. 39/1995;
- magistrato ordinario o amministrativo, avvocato o procuratore dello Stato, appartenente alle Forze armate.

Ai sensi dell'art. 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i., non può essere conferito l'incarico a coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, non possono ricoprire le cariche di componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con

violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

INFORMAZIONI SUL COMPENSO DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 3 comma 13 del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell' art. 13, comma 13 della L. R. 24 gennaio 1995, n. 10, ai componenti del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale. Al Presidente del Collegio è riconosciuta una maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti. Compete altresì ai componenti il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali e, comunque, per un totale annuo non superiore al 10 per cento dell'indennità annuale lorda.

Il trattamento economico annuo riconosciuto ai componenti dei Collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali del Piemonte è determinato tenuto inoltre conto delle prescrizioni di cui all'art. 61, comma 14, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 06 agosto 2008, n. 133.

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti:

Ufficio Nomine del Consiglio regionale del Piemonte tel. 011/5757324 - 011/5757239 - 011/5757199

e-mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it

Dott.ssa Silvia Salvai tel. 011/5757000

e-mail: silvia.salvai@cr.piemonte.it

Dott.ssa Monica Data tel. 011/5757324

e-mail: monica.data@cr.piemonte.it

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza per l'inserimento nell'elenco, da presentare in bollo (euro 16,00), formulata secondo il fac-simile allegato al presente avviso, scaricabile dal sito Internet del Consiglio regionale (<https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>), dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rese dall'interessato sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.:

- 1) cognome e nome;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) residenza;
- 4) codice fiscale;

- 5) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- 6) iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 7) iscrizione al registro dei revisori legali di cui agli artt. 1, comma 1, lett. g) del D. lgs. n. 39/2010 e 1, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.144/2012 (già registro dei revisori contabili di cui all'abrogato D. lgs. n.88/1992), specificandone gli estremi identificativi, ovvero la condizione di funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente dei Collegi sindacali;
- 8) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 9) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti, compresa l'indicazione di eventuali applicazione di pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. e decreto penale di condanna, nonché provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione;
- 10) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- 11) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o comportanti decadenza dalla nomina, o altrimenti ostative all'assunzione della carica, previste dall'art. 13, comma 4, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 , dagli artt. 13 e 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i. e dall'art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 (ovvero l'indicazione delle situazioni di incompatibilità, con l'impegno a rimuoverle anteriormente all'assunzione del mandato);
- 12) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante la modalità di utilizzo della posta elettronica certificata di cui al presente avviso, l'eventuale insorgenza delle cause ostative alla assunzione della carica o delle cause di incompatibilità o delle cause comportanti la decadenza della nomina, così come dettagliato al punto 11;
- 13) esperienza, almeno quinquennale, di revisione legale presso enti, aziende, istituzioni pubbliche o private operanti in regime di contabilità economica ordinaria, ovvero collaborazione, per la stessa durata temporale, ad un'attività di revisione legale, analogamente maturata in materia di contabilità economica ordinaria, presso una società di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), del d. lgs. n. 39/2010 (società di revisione legale); l'esperienza deve essere stata maturata, anche in periodi non continuativi, nell'arco degli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso, come dichiarato nel curriculum scolastico e professionale (laddove non venga specificato il giorno ed il mese di inizio e fine mandato, lo stesso si intenderà decorrere dall'ultimo giorno del primo anno di riferimento al primo giorno dell'ultimo anno di riferimento); l'attività revisionale deve essere stata effettivamente prestata in qualità di titolare (non essendo sufficiente la titolarità di funzioni supplenti).
- 14) di non avere riportato, ai sensi del capo VIII del D. lgs. n. 39/2010, provvedimenti di sospensione o di cancellazione dall'iscrizione all'odierno Registro dei revisori legali;
- 15) indirizzi di recapito postale, telefonico, fax ed e-mail, ai fini delle comunicazioni relative al presente avviso ed all'eventuale designazione e nomina.

All'istanza dovrà essere allegato, a pena d'inammissibilità:

- un dettagliato curriculum formativo e professionale datato e firmato, da cui dovranno desumersi:

- i titoli di studio conseguiti;
- l'esperienza/e professionali svolte nell'arco degli ultimi dieci anni, come al punto 13 di cui sopra, indicando per ciascuna di esse il periodo temporale di svolgimento (giorno, mese, anno di inizio e fine mandato) e l'ente presso cui ha avuto luogo.

All'istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro) del dichiarante.

Le istanze, indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, dovranno pervenire tramite PEC (posta elettronica certificata), all'indirizzo comm.nomine@cert.cr.piemonte.it, **entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte**; farà fede la data di ricevimento dell'istanza all'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione regionale.

Qualora il termine di presentazione delle istanze cada in giorno festivo, il medesimo si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

L'amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito di posta elettronica da parte dell'istante, ovvero per ogni eventuale disguido imputabile a caso fortuito o a forza maggiore.

Non verranno prese in considerazione:

- le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- le istanze presentate oltre il termine di scadenza dell'Avviso;
- le istanze presentate in difformità all'Avviso.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLO SVOLGIMENTO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Premessa

Il Consiglio regionale del Piemonte è tenuto, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in qualità di “Titolare” del trattamento, a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Consiglio regionale, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Finalità del trattamento

Si informa che ai fini delle procedure di nomina e designazione di competenza del Consiglio regionale del Piemonte, i suoi dati saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 39 del 23 marzo 1995 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati.” In particolare i dati personali da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- adempimenti legati alle procedure di nomina e designazione, da parte del Consiglio regionale, in enti ed istituzioni varie;

- inserimento nell’Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della regione (legge regionale 17/2012) , pubblicata sul sito Internet del Consiglio regionale.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate. La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, anche su supporti informatici, in qualità di interessato, al momento del contatto iniziale. Si informa che il materiale pubblicato sul sito istituzionale gode di una licenza creative commons e pertanto gli utenti possono riprodurre, distribuire, comunicare, esporre, modificare e trasformare tali materiali con il solo limite del divieto di utilizzo con finalità di lucro.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate. I dati conferiti per le finalità di cui al punto 2 sono trattati con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili esterni o autorizzati del trattamento

I suoi dati personali conferiti per le finalità di cui al punto 2 sono conosciuti e trattati dai dipendenti del Consiglio regionale, individuati quali persone autorizzate al trattamento.

Può venire a conoscenza dei suoi dati personali il Consorzio per il Sistema Informativo – CSI Piemonte, responsabile esterno del trattamento dei dati.

I suoi dati, raccolti in sede di presentazione delle domande di candidatura, potranno essere comunicati ad altri soggetti eventualmente coinvolti nelle procedure di nomina e, in particolare:

- alla Giunta regionale nei casi in cui al Consiglio regionale spetti la sola designazione del rappresentante regionale, mentre il successivo atto di nomina sia attribuito, da specifica normativa vigente, alla Giunta regionale;

- ai rappresentanti legali di altri enti direttamente coinvolti nelle procedure di nomina, qualora specificatamente indicati dalle disposizioni normative che regolano l'individuazione dei rappresentanti all'interno del singolo ente.

I dati relativi ai soggetti nominati saranno oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi di legge e ai sensi dello Statuto regionale e del Regolamento interno del Consiglio regionale e saranno pertanto conoscibili da chiunque.

Si evidenzia che tutti i dati trattati dal titolare sono comunicati, a loro richiesta, alle autorità giudiziarie competenti alla prevenzione e repressione dei reati come previsto dalla normativa europea e nazionale vigente.

5. Periodo di conservazione

Si informa che i dati raccolti in sede di presentazione delle domande di candidatura verranno protocollati e conservati su supporto cartaceo per un periodo di due legislature, pari ad un massimo di dieci anni, presso l'archivio gestito dall'Ufficio Nomine del Consiglio regionale e successivamente trasferiti presso l'archivio generale del Consiglio regionale, ai fini della loro conservazione illimitata, secondo le disposizioni del titolare ad uso del Consiglio regionale. I dati dei soggetti nominati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi di legge, dello Statuto regionale e del Regolamento interno del Consiglio regionale saranno conservati illimitatamente. I medesimi dati, pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi di legge, verranno conservati per il periodo di vigenza dell'incarico.

6. Diritti dell'interessato

Per i dati raccolti direttamente dal Titolare del trattamento l'interessato ha diritto di chiedere l'accesso ai propri dati e la rettifica dei medesimi. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del regolamento UE 679/2016.

Il Presidente del Consiglio regionale
Stefano ALLASIA